



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 130 del 05/06/2026

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. GRECALE SAS/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA N.317/2026 IN MERITO AL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA COMUNALE N.47 DEL 16 APRILE 2026 E DEL PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA E URBANISTICA - DEMANIO NS. PROT. N.5515 DEL 10 APRILE 2026

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenza della Giunta Comunale;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. Sas, acquisito al Prot. n.6.907 del 07.05.2026, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Comunale n.47 del 16 aprile 2026 relativa al divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n.86/2026 Prot. n.4404 e del Parere del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Urbanistica – Demanio Prot. n.5515 del 10 aprile 2026;

Atteso che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno tutelare gli interessi dell'Ente nelle sedi opportune;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 15.05.2026 con la quale:

- 1) È stato autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio nella controversia indicata in premessa di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;
- 1) È stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente opponendosi al ricorso di cui in oggetto proposto dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. Sas, acquisito al Prot. n.6.907 del 07.05.2026, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Comunale n.47 del 16 aprile 2026 relativa al divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n.86/2026 Prot. n.4404 e del Parere del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Urbanistica – Demanio Prot. n.5515 del 10 aprile 2026, incaricando l'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, già legale di fiducia di questo ente;

Considerato che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.106 del 18.05.2026 è stato formalizzato l'incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze;

Visti:

- 1) Il Decreto del Presidente del Tar Toscana n.262/2026 con il quale viene respinta la domanda cautelare di controparte, fissando la trattazione collegiale della suddetta domanda cautelare in Camera di Consiglio prevista per il 7 maggio 2026;
- 2) L'Ordinanza del Tar Toscana n.317/2026 con la quale, in Camera di Consiglio, lo stesso organo giurisdizionale accoglie la domanda cautelare e, per gli effetti, sospende il provvedimento impugnato fissando la trattazione della controversia nel merito al 4 novembre 2026;

Ritenuto opportuno tutelare gli interessi dell'Amministrazione ricorrendo al Consiglio di

Stato per l'annullamento dell'Ordinanza del Tar n.317/2026;

Atteso che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Richiesto ed ottenuto dall'Avvocato Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, già legale di fiducia dell'Ente ed incaricato nel presente procedimento, il preventivo per la difesa dell'ente nel ricorso de quo per un costo di Euro 1.015,04 omnia (Giusta nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.8403 del 03.06.2026);

Dato atto che la spesa presunta di € 1.015,04 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione 2026-2028;

RITENUTO di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avvocato Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

di autorizzare il Sindaco a ricorrere in giudizio nella controversia indicata in premessa di fronte al Consiglio di Stato;

di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente, proponendo ricorso presso il Consiglio di Stato per l'annullamento dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo della Toscana n.317/2026, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. Sas nel ricorso acquisito al Prot. n.6.907 del 07.05.2026, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Comunale n.47 del 16 aprile 2026 relativa al divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n.86/2026 Prot. n.4404 e del Parere del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Urbanistica – Demanio Prot. n.5515 del 10 aprile 2026, conferendo apposito incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze;

di dare atto che la spesa presunta di € 1.015,04 omnia, occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione 2026-2028;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA